



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile

riunita in camera di consiglio e così composta:

1. dott.ssa Carmela Ruberto Presidente
2. dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 223/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'udienza del 09-11-2022 e vertente

TRA

██████████ S.P.A., P.IVA: ██████████ in persona del l.r.p.t. dott.ssa ██████████ ██████████
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello,
dall'Avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Cosenza, in ██████████
██████████

= APPELLANTE =

E

██████████ ██████████ c.f.: ██████████ rappresentato e difeso, in forza di
procura *ad litem* allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. ██████████
██████████ ██████████ elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ sito a
Catanzaro, in ██████████

= APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE =

E

██████████ ██████████ c.f.: ██████████ residente a Rossano (CS), in ██████████
██████████

= APPELLATO CONTUMACE =

E



CONDOMINIO [REDACTED] in persona del l.r.p.t.,
domiciliato a Mandatoriccio (CS), in [REDACTED]

= APPELLATO CONTUMACE =

E

[REDACTED] S.P.A., P.IVA: [REDACTED] in persona del l.r.p.t., domiciliata a
Milano, in via [REDACTED]

= APPELLATA CONTUMACE =

CONCLUSIONI

- Per l'appellante [REDACTED] S.p.A.:

«Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari – ex Tribunale di Rossano – nella persona della Dott.ssa Vanessa Avolio, N° 7/2021, rep. 7/2021, nella causa 1794/2009 rgac, depositata in cancelleria in data 13/01/2021 notificata ai fini del termine breve per la impugnativa in data 04/02/2021 e, per l'effetto: voglia rigettare la domanda di manleva proposta dal Sig. [REDACTED] dichiarando che i danni lamentati ed accertati non rientrano tra le garanzie apprestate a termini di polizza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».

- Per l'appellato/appellante incidentale Ferlito Riccardo:

«Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello principale promosso da [REDACTED] S.P.A. avverso la sentenza n. 7/2021 del 10/01/2021 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 13/01/2021 – notificata in data 04/02/2021 – che ha definito il procedimento rubricato al n. 1794/2009 R.G. in quanto infondato per tutti i motivi indicati nel presente atto confermando per l'effetto ogni statuizione in essa contenuta e inoltre - **nel merito, in via di appello incidentale: i)** accertare l'omissione del relativo capo di condanna nella sentenza impugnata e, per tutti i motivi indicati nel presente atto, accertati i presupposti, condannare [REDACTED] S.p.a., C.F. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 20156 – Milano (MI), Viale [REDACTED] n. [REDACTED] a rifondere in favore del Sig. [REDACTED] le spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado così come liquidate secondo lo scaglione di riferimento e - **in ogni caso: ii)** con rifusione di spese e compenso di avvocato anche per il secondo grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriore appello incidentale tardivo all'esito della costituzione degli altri convenuti».

1. Il giudizio di primo e di secondo grado.

Con atto di citazione notificato il 24-10-2009 [REDACTED] conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Rossano (CS), [REDACTED] e il Condominio [REDACTED] (d'ora in poi "Condominio"), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalle due unità abitative di sua proprietà, facenti parte del convenuto Condominio e causati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento di proprietà del condomino [REDACTED]

L'attore ha premesso che le infiltrazioni si propagavano dall'appartamento del [REDACTED] proseguivano nel corridoio e in altre parti comuni, per poi giungere prima nel monolocale di



sua proprietà posto al primo piano e poi nell'appartamento a piano terra; che, denunciati i danni, tanto il [REDACTED] che il Condominio interessavano le rispettive assicurazioni [il primo [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. – d'ora in poi [REDACTED] (oggi [REDACTED] l'altro [REDACTED] S.p.A. – d'ora in poi [REDACTED] (oggi [REDACTED] che proponeva ricorso per A.T.P., definitosi con un nulla di fatto, visto che il consulente nominato (dott. [REDACTED] concludeva per l'inutilità della perizia essendo intervenuto accordo transattivo fra le parti.

L'attore agiva reputando integrata la responsabilità dei convenuti *ex art. 2051 c.c.*, chiedendone la condanna in solido alla corresponsione della somma di € 16.220,00 per danni materiali e di € 6.000,00 per impossibilità di utilizzo degli immobili.

Con comparsa di risposta depositata il 22-09-2010 si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo la chiamata in causa della propria assicurazione (la [REDACTED] – oggi [REDACTED]. Nel merito: a) eccepiva l'efficacia di giudicato esterno del verbale di A.T.P.; b) rilevava non essere proprietario dell'immobile causa delle infiltrazioni; c) denunciava l'assenza di danni e ne contestava il *quantum*.

Con comparsa di risposta depositata il 27-09-2010 si costituiva altresì il Condominio, chiedendo la chiamata della propria assicurazione (la [REDACTED] – oggi [REDACTED]. Di seguito, eccepiva l'inammissibilità della domanda per le stesse ragioni dell'altro convenuto e l'assenza di responsabilità a proprio carico.

Con comparsa di risposta depositata il 15-06-2011 si costituiva la [REDACTED] (oggi [REDACTED] che eccepiva la carenza di legittimazione passiva.

Con comparsa di risposta depositata l'01-07-2011 si costituiva altresì la terza chiamata [REDACTED] (oggi [REDACTED] che rilevava l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità a carico del Condominio e per inoperatività della polizza; in subordine contestava il *quantum*.

La causa veniva istruita con testimonianze, documenti e C.T.U. (a firma dell'Ing. [REDACTED] depositata il 24-02-2015).

Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 24-06-2020, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti depositavano comparsa conclusionale, mentre replicavano solamente [REDACTED] (oggi [REDACTED] e il Condominio.

Il Tribunale di Castrovillari (CS), con sentenza n. 7/2021, pubblicata il 13-01-2021 e notificata il 04-02-2021, così statuiva: «**a)** accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da [REDACTED] e per l'effetto condanna [REDACTED] al pagamento - in favore di [REDACTED] - della somma di € 4.655,48 a titolo di risarcimento del danno; **b)** condanna [REDACTED] a rifondere - in favore di parte attrice - le spese di lite del presente giudizio liquidate



in € 198,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; **c)** accoglie la domanda di manleva proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne il [REDACTED] da quanto lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi sub 1 e 2 del presente dispositivo; **d)** condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite – in favore del Condominio [REDACTED] – della somma complessiva di € 1.300,00 per compensi professionali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; **e)** condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite - in favore di [REDACTED] Spa – della somma complessiva di € 1.300,00 per compensi professionali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; **f)** respinge ogni altra richiesta formulata; **g)** pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti soccombenti».

Il giudice di prime cure accoglieva la richiesta di risarcimento spinta nei confronti del [REDACTED] poiché il C.T.U. aveva accertato che le penetrazioni d'acqua provenivano dalle usurate tubazioni del proprio bagno e che fosse da escludere un concorso di colpa del Condominio. Per contro, accoglieva la domanda di manleva del [REDACTED] verso la [REDACTED] (oggi [REDACTED] perché la polizza copriva i danni causati da guasto accidentale degli impianti a prescindere dalla vetustà degli stessi.

Contro la succitata sentenza interponeva appello la [REDACTED] (oggi [REDACTED] con atto di citazione notificato l'11-02-2021, affidando le proprie doglianze a un unico motivo, diretto a censurare l'accoglimento della domanda di manleva.

Con comparsa di risposta depositata il 18-05-2021 si costituiva in giudizio [REDACTED] resistendo al gravame di [REDACTED] (ritenuta l'operatività della polizza) e proponendo, a sua volta, appello incidentale contro la sentenza di prime cure nella parte in cui non avrebbe provveduto a condannare quest'ultima a rifondergli le spese di lite sostenute per resistere alla pretesa del [REDACTED] (attore in primo grado) e per chiamare in causa la sua compagnia di assicurazione.

Rimanevano contumaci gli altri appellati.

Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 09-11-2022, la causa, previa sostituzione del relatore, veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Depositava comparsa conclusionale la [REDACTED] che, nel secondo termine, depositava pure memoria di replica unitamente al [REDACTED]

2. Le ragioni della Corte.



2.1 In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di [REDACTED] del Condominio e di [REDACTED] che non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.

3. Preliminarmente, inoltre, si premette che tanto l'appello principale di [REDACTED] quanto quello incidentale del [REDACTED] non mettono in discussione la sussistenza, la causa e la quantificazione del danno, nonché l'assenza di qualsiasi responsabilità imputabile al Condominio (e, di riflesso, alla relativa assicurazione). In difetto di impugnazione, pertanto, può ritenersi formato il giudicato interno.

4. L'appello principale di [REDACTED]

4.1. Con un unico motivo l'appellante si duole «*In merito all'accoglimento dell'azione di manleva spiegata dal Sig. [REDACTED] Erronea motivazione – violazione di norme in merito di interpretazione del contratto – omessa valutazione delle clausole contrattuali*» (pagg. 7 ss. atto di appello). L'impugnante ripropone la doglianza secondo cui il contratto di assicurazione in essere con il [REDACTED] garantiva soltanto i rischi connessi a rotture accidentali dell'impianto idrico e non anche quelli derivanti dalla vetustà delle tubature. Tale tesi è basata sulla lettura del settore B del contratto e, segnatamente, degli artt. 19, lett. A) e 21, lett. A), in cui sarebbe chiarito che l'assicurazione copre i danni a terzi conseguenti a rotture accidentali e sull'art. 18, lett. B), in cui si specifica che non sono coperti i danni derivanti da usura. Sottolinea la difesa di [REDACTED] che, avendo il C.T.U. specificato che la rottura del flessibile era dipesa dall'usura e che l'impianto si caratterizzava per l'eccessiva vetustà, ciò giustificerebbe l'inoperatività della polizza e il rigetto della domanda di manleva.

Il motivo è infondato.

Occorre prendere le mosse da quanto accertato dal C.T.U. Ing. [REDACTED] il quale, rispondendo al primo quesito, ha testualmente chiarito che: «[...] gli immobili dell'attore alla data del primo sopralluogo presentano i danni lamentati in citazione. La causa è stata la rottura di un flessibile di alimentazione del bidet all'interno del bagno dell'appartamento del convenuto (all'epoca dei fatti) sig. [REDACTED] Sono da escludere altre cause in concorso causale. Per quanto riguarda l'ascrivibilità della rottura del flessibile ad una mancata esecuzione di lavori di manutenzione o altro (es. difetto del materiale del flessibile), il sottoscritto sulla base degli elementi a disposizione (allegato n.10) può solo confermare che vi sia la presenza di ruggine nel punto di attacco del flessibile alla parete e questo è certamente indice di una manutenzione non puntuale. Detto ciò, osservando la foto, scattata dal perito della [REDACTED] al bidet in questione, si vuole far rilevare che all'epoca dei fatti il rivestimento dei bagni (pavimenti e pareti) nonché il bidet stesso, sono uguali a quelli ispezionati negli



appartamenti del [REDACTED] Questo per dire che il locale bagno del [REDACTED] all'epoca dei fatti non aveva subito alcuna manutenzione di tipo straordinaria, che se effettuata avrebbe, con ogni probabilità, interessato anche le tubature esterne dei flessibili. A ciò si può aggiungere la seguente riflessione: Il 6 gennaio 2008, data in cui si accerta il danno, l'impianto idrico-sanitario possiede una età di circa 20 anni. Considerato che la vita utile di un simile impianto è di 20 anni, fermo restando che esso non abbia subito in tali anni alcun tipo d'intervento di manutenzione, allora l'intero impianto in questione sarebbe, alla data dell'evento, giunto al limite della sua vita utile [...]» (vd. pag. 9 relazione). L'Ausiliare ha specificato che le infiltrazioni sono state causate dalla rottura del flessibile di un sanitario del bagno di proprietà di [REDACTED] e che il guasto della tubatura, ferma la mancanza di manutenzione ordinaria (desumibile dalla presenza di ruggine all'attacco del flessibile), è verosimilmente dipesa dall'usura, avendo l'impianto idraulico raggiunto il limite massimo di durata.

Ciò posto, occorre ora fare riferimento al contenuto del contratto (vd. all. n. 3 fascicolo I grado [REDACTED] – oggi [REDACTED] al fine di capire se l'evento accertato costituiva un rischio coperto dalla polizza assicurativa.

Invero, deve rinviarsi alle sole norme di cui al “Settore B – Responsabilità Civile verso Terzi e Operai”, poiché il “Settore A” concerne l'assicurazione incendio, quello “C” l'assicurazione furto, rapina ed estorsione e il “Settore D” l'assicurazione cristalli. Non può pertanto trovare applicazione l'art. 18, a cui l'appellante ha fatto cenno nel proprio atto, trattandosi di disposizione normativa ricompresa nella disciplina dell'assicurazione incendio.

Nello specifico si deve guardare:

-- all'art. 19, rubricato «*Rischi Assicurati*» il quale dispone che «*La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relativi impianti fissi. **L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Se l'abitazione fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Sono compresi in garanzia: a) i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture con una franchigia assoluta di Euro 104,00 per ogni sinistro [...]***»;



-- all'art. 21, rubricato «*Esclusioni*» il quale prevede che «*L'assicurazione non comprende i danni: a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, (salvo quanto previsto dall'Art. 19), nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in generale da insalubrità dei locali [...]*».

Al caso di specie, ritenuto che trattasi di abitazione collocata in condominio, si applica l'art. 19 (e non l'art. 21), a tenore del quale l'assicurazione copre i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture.

Individuata la norma di riferimento, occorre porre in essere un'interpretazione secondo buona fede e correttezza (art. 1366 c.c.), non limitata a cogliere il senso letterale delle parole ma che sia orientata a individuare la comune intenzione delle parti, senza suscitare falsi affidamenti e senza contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (così, da ultimo, Cass., 19/3/2018, n. 6675; cfr. anche Cass., 6/5/2015, n. 9006).

Orbene, la disposizione in esame, facendo chiaro riferimento al concetto di "rottura accidentale", deve ritenersi che ricomprenda automaticamente tutti i guasti imputabili a fatto colposo del proprietario (tra cui il non aver sostituito un impianto usurato), posto che il contratto non prevede alcuna limitazione di garanzia per determinate forme di colpa.

Tale interpretazione, com'è noto, si ricava dall'art. 1900 c.c., in forza del quale l'assicurazione non garantisce *ope legis* i fatti dolosi e dalla circostanza, che costituisce principio generale del diritto, secondo cui i fatti dovuti a caso fortuito non possono mai far sorgere responsabilità.

«[...] Ora, l'aggettivo "accidentale" secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire "dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio" (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque "fatto accidentale", per la lingua italiana, non è che un sinonimo di "fatto fortuito". Ma una assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell'assicurato potrebbe sorgere [...]» (così, testualmente, Cass. Civ., Ordinanza n. 23762 del 29-07-2022). Quindi, interpretare alla lettera il termine "accidentale" significherebbe violare i criteri dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.), poiché così operando l'assicurazione non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dall'assicurato; e dell'interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), poiché, pur ammettendo che la clausola fosse ambigua, bisognava interpretarla in senso sfavorevole al predisponente.

Tale conclusione, per vero, è confortata dalla costante giurisprudenza, per cui «*l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè*



a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi» (così, oltre a Cass. n. 4118/95, anche Cass. n. 752/00, nonché Cass. n. 5273/08, n. 7766/10 e n. 4799/2013).

Il richiamato principio di diritto trova riscontro nelle altre clausole contrattuali, ritenuto che la polizza assicurativa, come accennato, parla in generale di «danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture», non limitando la garanzia solo a determinate forme di “rottura” ma addirittura ricomprendendo la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (in tal senso vd. art. 19 citato).

I richiamati principi, in definitiva, impongono di interpretare il concetto di “rottura accidentale” nel senso di rottura determinata da qualsiasi comportamento colposo del proprietario, con conseguente operatività della polizza e obbligo di manleva a carico dell'assicuratore, non sussistendo limitazione di responsabilità, ad esempio, per non avere il proprietario colposamente sostituito un impianto idraulico vetusto.

5. L'appello incidentale di [REDACTED]

5.1. Con un unico motivo l'appellante incidentale si duole del fatto che «la sentenza impugnata ha del tutto omissa la condanna di [REDACTED] S.p.A. a rifondere al Sig. [REDACTED] le spese di lite sostenute allo scopo di resistere alla pretesa attorea nonché per convenire in giudizio la stessa assicurazione che in giudizio ha peraltro negato la copertura prevista dalla polizza» (pagg. 8 ss. comparsa di costituzione e risposta). Sostiene la difesa del [REDACTED] infatti, che la corretta interpretazione dell'art. 1917, comma 3, c.c. offerta dalla giurisprudenza impone che l'assicurato ha diritto ad essere manlevato dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale, vista anche la clausola sulla gestione della lite contenuta nel contratto. Da tanto discende la necessità di parziale riforma della sentenza di prime cure, con conseguente condanna di [REDACTED] a rimborsare al [REDACTED] le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Il motivo è in parte fondato.

In merito al primo punto dell'appello incidentale, è opportuno prendere le mosse dal dato positivo.



-- L'art. 1917 c.c., rubricato «Assicurazione della responsabilità civile», al comma 3 dispone che *«Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse»;*

-- L'art. 23 del contratto di assicurazione (all. n. 3 fascicolo I grado [REDACTED] – oggi [REDACTED] rubricato «Gestione delle vertenze di danno – spese legali», prevede che *«La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.*

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende delle spese di giustizia penale».

È pacifico che le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese a cui l'assicuratore si impegna (nel contratto) o a cui è comunque tenuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Le spese legali per affrontare il processo sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (in tal senso, fra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 8896 del 13-05-2020; Cass. Civ., Sentenza n. 18076 del 31-08-2020).

Orbene, di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale.

Il dispositivo della sentenza appellata, con cui non si misura l'appello incidentale proposto dal [REDACTED] reca quanto segue:

«Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento - in favore di [REDACTED] [REDACTED] - della somma di € 4.655,48 a titolo di risarcimento del danno;



b) condanna [REDACTED] a rifondere – in favore di parte attrice – le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 198,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

c) accoglie la domanda di manleva proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne il [REDACTED] da quanto lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'attore **in esecuzione dei capi sub 1 e 2 del presente dispositivo** [...]». Il giudice di prime cure, pertanto, ha condannato [REDACTED] (oggi [REDACTED] a tenere indenne il [REDACTED] delle spese di lite del giudizio di primo grado, di cui al capo b) del riprodotto dispositivo, da corrispondere al [REDACTED]

In un altro punto del medesimo motivo, l'appellante incidentale lamenta altresì che il Tribunale ha errato a non condannare la [REDACTED] (oggi [REDACTED] alla rifusione delle spese che ha dovuto sostenere per la chiamata in garanzia della stessa assicurazione, che in giudizio ha peraltro negato la copertura prevista dalla polizza.

Entra in gioco l'altra questione delle spese per la chiamata in garanzia, che impone le seguenti premesse.

La domanda di garanzia è funzionale a dirottare sul terzo le conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza del chiamante e presuppone l'accoglimento della domanda principale, posto che, in caso contrario, l'esame della domanda di garanzia resterebbe inevitabilmente assorbito.

In materia di regolamentazione delle spese di lite trova applicazione il principio di causalità, cui consegue che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo saranno poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. Ciò vale anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e con la sola eccezione di chiamata in causa palesemente arbitraria (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11; Cass. n. 19181/03; Cass. n. 8363/10).

Nel caso di specie, l'attore [REDACTED] ha citato in giudizio [REDACTED] che, a sua volta, ha chiamato in garanzia la propria assicurazione (oggi [REDACTED]

Trattasi di situazione diversa rispetto a quella di cui alla citata giurisprudenza di legittimità. In quei casi è sull'attore rimasto soccombente - che ha ingiustamente causato la chiamata in garanzia - che sono state legittimamente riversate le spese legali della chiamata.

Nel caso in questione, invece, [REDACTED] (attore) ha vinto la lite verso il [REDACTED] (convenuto), il quale, a sua volta, ha vinto verso la propria assicurazione (terza chiamata), che ha dovuto manlearlo dalla condanna, vista l'accertata operatività della polizza.



Pertanto, nei rapporti fra chiamante [REDACTED] e chiamato [REDACTED] è rimasto soccombente quest'ultimo, che, come dedotto dallo stesso appellante incidentale, ha pure contestato l'operatività della polizza.

Posto che la domanda di risarcimento avanzata dall'attore è stata accolta, questi non ha causato un'ingiusta chiamata; pertanto, nella fattispecie in scrutinio è il chiamato rimasto soccombente [REDACTED] a dover rimborsare le spese della chiamata in garanzia in favore del chiamante [REDACTED] tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, novellato dal D.M. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione della modesta difficoltà della controversia.

6. Le spese di lite.

L'esito complessivo del giudizio, in cui vi è stato rigetto integrale dell'appello principale e accoglimento dell'appello incidentale con riguardo al solo profilo delle spese fra chiamante e chiamato (e contestuale rigetto sull'altro profilo della rifusione delle spese legali al terzo danneggiato), giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.

Visto il tenore della decisione sull'appello principale (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare la [REDACTED] S.p.A. al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, *ex art. 13, comma 1-quater*, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 7/2021, pubblicata il 13-01-2021 e notificata il 04-02-2021, del Tribunale di Castrovillari (CS), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia di [REDACTED] del Condominio [REDACTED] e di [REDACTED] S.p.A.;
2. rigetta l'appello principale di [REDACTED] S.p.A.;
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale di [REDACTED] e, in riforma della sentenza impugnata, condanna [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese per la chiamata in garanzia nel primo grado di giudizio, liquidate per compensi nella somma di € 2.540,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso come per legge;
4. spese del grado interamente compensate;



5. dà atto che sussistono i presupposti per condannare la [REDACTED] S.p.A., in persona del l.r.p.t., al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, *ex art. 13, comma 1-quater*, d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in data 07.03.2023

Il Consigliere estensore

dott. Pietro Scuteri

Il Presidente

dott.ssa Carmela Ruberto

